



COMUNE DI GENOVA

138 0 0 - DIREZIONE CULTURA
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-27 del 01/02/2017

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 17-2-2004.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 6 in data 9 febbraio 2017;

Su proposta dell'Assessore alla Cultura e al Turismo, Carla Sibilla, di concerto con l'Assessore alla Legalità e Diritti, Elena Fiorini;

Premesso che l'attività svolta dagli artisti di strada nell'ambito del generale processo di semplificazione e decentramento amministrativo rientra tra le attività di competenza dell'Amministrazione comunale e risulta disciplinata da specifico Regolamento;

Preso atto del vigente "Regolamento per l'arte di strada" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 17-2-2004, regolarmente esecutiva;

Valutato l'orientamento dell'Amministrazione comunale volto a favorire l'offerta artistica all'interno di regole di convivenza nel rispetto delle diverse esigenze di cittadini e artisti con l'obiettivo di avere una città armoniosa e aperta, nonché al fine di riconoscere all'Arte in strada un valore educativo e formativo in un coinvolgimento di piacevolezza e socialità, sia per il pubblico nell'esperienza inaspettata della performance dell'artista, sia per l'artista che intende fondare la propria crescita professionale ed emotiva sull'esperienza dell'Arte di strada;

Tenuto conto dell'esigenza di revisionare il vigente Regolamento con l'intendimento di disciplinare in modo più organico l'attività degli artisti di strada, attraverso l'introduzione di principi che mirano a favorire questo tipo di espressività artistica e per meglio esplicitare le regole di condotta atte a favorire l'Arte di strada nel rispetto del contesto urbano e ponendo l'attenzione alla relazione tra gli artisti e alle modalità e criteri di gestione delle aree cittadine e relative assegnazioni delle stesse aree;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche e integrazioni di alcuni articoli del Regolamento in oggetto, come riportato nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riguardo a:

distinzione tra artisti di strada e operatori dell'ingegno o creatori artistici;

ampliamento dei metri quadrati da 2 a 10 quale spazio per la performance al fine di favorire l'esibizione di squadre o gruppi;

nuova introduzione della distanza minima per le esibizioni, che per loro natura producono emissioni sonore, in prossimità di ospedali, strutture sanitarie ed assistenziali, nonché di scuole e biblioteche negli orari di fruizione, per garantire l'accesso alle abitazioni, la visibilità delle vetrine e la presenza di artisti nello stesso luogo;

maggiore dettaglio delle fasce orarie e introduzione del tempo di durata delle performance;

regole di condotta più articolate che ricomprendono in un unico articolo i corrispondenti articoli 5,6,7,8,9,10,12 del vigente Regolamento;

nuova introduzione di aree, previa individuazione e approvazione della Giunta Comunale, che potranno essere messe a disposizione degli artisti che ne facciano richiesta, mediante attivazione di un sistema di gestione delle stesse aree;

nuova introduzione del soggetto competente ad accertare le violazioni alle norme del Regolamento;

nuova introduzione riguardante l'istituzione di un Tavolo di Indirizzo consultivo per la valorizzazione dell'Arte in strada in merito all'applicazione del Regolamento;

eliminazione dell'art. 13 del vigente Regolamento in quanto l'Albo professionale degli artisti di strada non è attivo né attivabile;

Considerato che il testo del Regolamento in oggetto sulla base delle modifiche e delle integrazioni proposte è composto nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 59 co. I lett. e) del vigente Regolamento per il Decentramento e la partecipazione Municipale che prevede la richiesta di pareri obbligatori da parte dei Consigli municipali in merito alla materia regolamentata dal presente atto deliberativo;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso e considerato

La Giunta

PROPONE

Al Consiglio Comunale

1. di approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento per l'Arte di strada, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 17-2-2004, come riportato nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del Regolamento per l'Arte di strada nel nuovo testo, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate con il presente atto, di cui all'Allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di inviare, ai sensi dell'art. 59 comma I lett. e) del vigente Regolamento per il Decentramento e la partecipazione Municipale che prevede la richiesta di pareri obbligatori da parte dei Consigli municipali in merito alla materia regolamentata di cui al presente atto;
4. di dare mandato alla Direzione Cultura per l'attuazione del Regolamento e alla Direzione Polizia Municipale per quanto di competenza relativamente alle sanzioni amministrative previste nel Regolamento stesso;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 138 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-27 DEL 01/02/2017

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 17-2-2004.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A – Testo a fronte

Allegato B - Regolamento

Il Dirigente
[Dott. Guido Gandino]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO A

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17.02.04)</p>	
REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA	REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA
ART. 1	ART. 1 - Principi
<p>Il Comune di Genova riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.</p>	<p>Il Comune di Genova riconosce l'Arte di strada quale fenomeno culturale, sociale ed educativo, ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con le modalità previste dal presente Regolamento.</p> <p>Il Comune di Genova, nel rispetto del principio di cui all'art 9 della Costituzione, promuove sul proprio territorio lo sviluppo della cultura anche attraverso l'ospitalità delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico, all'interno di regole di convivenza per contribuire ad avere una città più armoniosa.</p>
ART. 2	ART. 2 - Definizioni
<p>Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata a lucro.</p>	<p>Per "Arte di strada", ai fini del presente Regolamento, si intende l'attività artistica svolta, a titolo gratuito o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici in modo estemporaneo e itinerante, di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzata dalla fruizione immediata.</p> <p>Non rientrano, pertanto, nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e vendita.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano, altresì, a</p>

<p>ART. 3</p> <p>Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzione fisse. In considerazione di ciò, l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 2 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi pertanto a titolo gratuito.</p> <p>ART. 4</p> <p>Salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative da parte delle Autorità competenti, sono stati individuati i seguenti spazi, ritenuti idonei per le manifestazioni degli artisti di strada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porto Antico - Centro Storico - Corso Italia e Boccadasse - Passeggiata Nervi - Parchi e giardini cittadini - Isole pedonali - Lungomare di Pegli <p>- ogni altra area individuata dai rispettivi Consigli di Circoscrizione. Gli orari previsti per le performances sono i seguenti:</p> <p>dalle ore 9,30 alle 23.30 - dal 1 maggio al 30 settembre; dalle ore 9,30 alle 19.30 - dal 1 ottobre al 30 aprile.</p> <p>I Consigli di Circoscrizione, in occasione di particolari festività o iniziative, potranno</p>	<p>coloro i quali svolgono un'attività artistica le cui modalità siano riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 e sue modificazioni intervenute.</p> <p>ART. 3 - Occupazione del suolo pubblico</p> <p>Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse.</p> <p>L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, un massimo di mq. 10 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile e rimovibile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi pertanto a titolo gratuito.</p> <p>ART. 4 - Luoghi di svolgimento dell'attività</p> <p>L'attività dell'artista di strada è consentita su tutto il territorio cittadino con le seguenti esclusioni e limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esercizio dell'attività dell'artista di strada non è consentito davanti ai luoghi di culto durante l'orario delle funzioni; - le esibizioni artistiche di cantanti e suonatori o che, comunque, per loro natura, producono emissioni sonore, possono essere svolte ad una distanza minima di 30 metri da ospedali, strutture sanitarie ed assistenziali nonché di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse e, in ogni caso, le emissioni sonore da essa prodotte non devono essere nitidamente percepibili in tali luoghi. <p>La performance dell'artista non deve costituire intralcio alla normale circolazione stradale e pedonale e deve, in ogni caso, conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada.</p> <p>Deve essere garantita una distanza minima di due metri tra il luogo dell'esibizione e gli</p>
---	---

consentire orari di esibizione più ampi.
In ogni caso la singola performance non potrà superare la durata di 1 ora nella stessa postazione se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali. Non è consentito occupare lo spazio preventivamente.

I Consigli di Circoscrizione, per ragioni ostative contingenti, si riservano di vietare temporaneamente l'arte di strada negli spazi e/o negli orari sopra menzionati.

Non potrà essere utilizzato spazio adibito a stazionamento per veicoli se non diversamente disposto dalla Civica Amministrazione in occasione di spettacoli specifici a carattere di Festival o Raduno per gli artisti di strada.

In tali casi si potrà derogare dal precedente articolo 3 e la Civica Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di esigere tributi per la concessione del suolo pubblico.

accessi ad abitazioni ed esercizi commerciali nonché la visibilità delle vetrine di questi ultimi.

L'artista deve posizionarsi sempre in luogo tale da non interferire con l'attività e con il pubblico di un altro artista che ha già occupato il luogo in cui intende esibirsi e comunque mai a meno di 30 metri da quest'ultimo.

ART. 5 - Fasce orarie e durata delle performance

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentita entro le seguenti fasce orarie:

- le *performance* che non producono emissioni sonore potranno avere luogo in qualsiasi giorno dell'anno dalle ore 09.00 alle ore 23.00.
- le *performance* che producono emissioni sonore potranno avere luogo dalle ore 10.00 alle ore 22.00 in qualsiasi giorno dell'anno.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, con specifico provvedimento, variare tali orari per sopravvenute esigenze.

Al fine di garantire un'equa fruizione degli spazi e l'avvicendamento delle discipline artistiche, la durata massima della *performance* non potrà essere superiore a 60 minuti intercorrenti fra lo scoccare esatto di un'ora e quella successiva. Il tempo necessario alle operazioni di montaggio e smontaggio non è incluso nella misura dei 60 minuti prevista.

<p>(Gli articoli 5,6,7,8,9,10,12 del testo vigente sono ricompresi nel nuovo articolo 6 a fronte).</p> <p>ART. 5</p> <p>Chi esercita l'arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale, non dovrà ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.</p> <p>ART. 6</p> <p>L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.</p> <p>ART. 7</p> <p>Il passaggio "a cappello" dell'artista in mezzo al pubblico alla fine della sua performance, non è in contrasto con l'art. 6 del presente Regolamento</p> <p>ART. 8</p> <p>E' vietato esercitare il commercio ambulante, tranne la vendita di opere del proprio ingegno</p>	<p>Nell'arco della giornata l'artista potrà esibirsi solo una volta nello stesso luogo, l'artista che intenda ancora esibirsi dovrà spostarsi di almeno 100 metri e, comunque, ad una distanza tale che le emissioni sonore determinate dalla sua esibizione non siano percepibili dal luogo dove si è tenuta la precedente <i>performance</i>.</p> <p>ART. 6 - Regole di condotta</p> <p>Fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di leggi vigenti, compatibilmente con le norme in materia di igiene, sicurezza stradale e dispositivi di circolazione, inquinamento acustico e ambientale non è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicolare, tramite la propria esibizione, alcun messaggio o promozione pubblicitaria; - collocare sul luogo di svolgimento della <i>performance</i> manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo; - costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa; - chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per l'esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione. E' pertanto consentito il solo passaggio "a cappello" tra il pubblico formatosi spontaneamente; - esercitare il commercio ambulante. <p>È consentito proporre a offerta libera senza prezzo pubblicato le opere del proprio ingegno artistico relative alla <i>performance</i> in esecuzione.</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca reato, per le esibizioni che producono emissioni sonore è ammesso, senza preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, l'utilizzo di modesti impianti di amplificazione e riproduttori</p>
--	--

artistico. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 12, lettera f, del D.M. N.375 del 4.8.1988.

ART. 9

Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

ART. 10

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

ART. 12

L'artista di strada, durante la propria performance, non può utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

ART. 11 (corrisponde al nuovo articolo 7)

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

ART. 13 (abrogato)

Nelle more dell'iscrizione all'istituendo albo professionale degli artisti di strada, detti artisti

sonori di tipo portatile che non prevedano l'allaccio alla rete elettrica.

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" è richiesto l'utilizzo di prodotti rimovibili dall'acqua piovana e che comunque non danneggino i selciati ed è vietato l'utilizzo di prodotti indelebili.

Per l'esercizio della tecnica dello spray painting su supporto mobile devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.

E' in ogni caso vietata qualunque forma di espressione artistica comunque formata sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

In caso di esercizio di attività artistiche con utilizzo di fuoco o di fiamme libere o di effetti pirici e di oggetti infuocati, l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico, dovrà garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore nonché osservare le misure di protezione e sicurezza dovute e richieste in relazione alla performance, al contesto urbano, alle distanze di sicurezza dal pubblico.

E' vietato utilizzare, nemmeno per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

ART. 7 Responsabilità

In nessun caso l'Amministrazione comunale assume responsabilità in ordine ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati a loro stessi e alle loro cose, a terzi e alle cose di proprietà di terzi.

sono tenuti ad esibire, su richiesta dell'autorità competente, un'autocertificazione attestante lo svolgimento di attività di tipo artistico o, in alternativa, il tesserino di appartenenza alle Associazioni di categoria.

ART. 8 Aree di particolare interesse (ex novo)

Aree di particolare interesse potranno essere individuate con provvedimento motivato della Giunta Comunale. Tali aree saranno soggette a richiesta da parte degli artisti.

Il sistema di gestione terrà conto, ai fini dell'assegnazione, della cronologia delle richieste pervenute, garantendo l'alternanza di attività sonore, teatrali ed espressive.

L'artista o il gruppo sono tenuti ad avere con se e ad esibire su richiesta degli organi accertatori, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, il documento di conferma dell'assegnazione della postazione, anche in formato digitale.

E' facoltà dell'artista esporre, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, il documento di cui al comma precedente, così che gli organi accertatori possano riscontrare la legittimità della performance senza interromperla a meno che non sia strettamente indispensabile.

ART. 9 Controlli e competenze (ex novo)

Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti, altresì, gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e gli agenti di polizia amministrativa individuati dalla legge dello Stato o della Regione Liguria.

Il Comune di Genova, attraverso il personale della Polizia Municipale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua

esibizione o spostarsi in altra area quando non rispetti le norme del presente regolamento o per motivi di interesse pubblico o pubblica incolumità.

ART. 10 Sanzioni amministrative pecuniarie
(ex novo)

Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e sue modificazioni intervenute.

Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, e sue modificazioni intervenute.

La Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, così come sostituito dall'art. 6 bis del decreto legge n. 92 del 23/05/2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 125 del 24/07/2008, in deroga alle disposizioni vigenti sopra richiamate, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 11 Tavolo Permanente (ex novo)

Il Comune di Genova istituisce un Tavolo Permanente composto dai rappresentanti delle Direzioni Cultura, Polizia Municipale, Ambiente e Municipi, volto alla valorizzazione dell'Arte di strada, con compiti di monitoraggio ed indirizzo in merito all'applicazione del presente regolamento e alla soluzione delle problematiche ad esso collegate.

Il Tavolo Permanente, sentiti gli eventuali comitati, i rappresentanti delle associazioni degli artisti di strada, delle associazioni e dei comitati cittadini, i singoli cittadini, i rappresentanti delle organizzazioni degli

esercenti, gli esperti interpellati dall'Amministrazione comunale, potrà formulare pareri e proposte in ordine all'individuazione delle aree di cui all'art. 8 ed indicare all'Amministrazione le strategie da adottare per migliorare la gestione e perfezionare la valorizzazione delle Arti di strada sul territorio urbano.

REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA

ART. 1 - Principi

Il Comune di Genova riconosce l'Arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Comune di Genova, nel rispetto del principio di cui all'art 9 della Costituzione, promuove sul proprio territorio lo sviluppo della cultura anche attraverso l'ospitalità delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico, all'interno di regole di convivenza per contribuire ad avere una città più armoniosa.

ART. 2 - Definizioni

Per "Arte di strada", ai fini del presente Regolamento, si intende l'attività artistica svolta, a titolo gratuito o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici in modo estemporaneo e itinerante, di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzata dalla fruizione immediata.

Non rientrano, pertanto, nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e della vendita.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano, altresì, a coloro i quali svolgono un'attività artistica le cui modalità siano riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 e sue modificazioni intervenute.

ART. 3 - Occupazione del suolo pubblico

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse.

L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, un massimo di mq. 10 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile e rimovibile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi pertanto a titolo gratuito.

ART. 4 - Luoghi di svolgimento dell'attività di Arte di strada

L'attività dell'artista di strada è consentita su tutto il territorio cittadino con le seguenti esclusioni e limitazioni:

- l'esercizio dell'attività dell'artista di strada non è consentito davanti ai luoghi di culto durante l'orario delle funzioni;

- le esibizioni artistiche di cantanti e suonatori o che, comunque, per loro natura, producono emissioni sonore, possono essere svolte ad una distanza minima di 30 metri da ospedali, strutture sanitarie ed assistenziali nonché di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse e, in ogni caso, le emissioni sonore da essa prodotte non devono essere nitidamente percepibili in tali luoghi.

La *performance* dell'artista non deve costituire intralcio alla normale circolazione stradale e pedonale e deve, in ogni caso, conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada.

Deve essere garantita una distanza minima di 2 metri tra il luogo dell'esibizione e gli accessi ad abitazioni ed esercizi commerciali nonché rispetto alla visibilità delle vetrine di questi ultimi.

L'artista deve posizionarsi sempre in luogo tale da non interferire con l'attività e con il pubblico di un altro artista che ha già iniziato la propria esibizione e comunque mai a meno di 30 metri da quest'ultimo.

ART. 5 - Fasce orarie e durata delle *performance*

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentita entro le seguenti fasce orarie:

Le *performance* che non producono emissioni sonore potranno avere luogo in qualsiasi giorno dell'anno dalle ore 09.00 alle ore 23.00.

Le *performance* che producono emissioni sonore potranno avere luogo dalle ore 10.00 alle ore 22.00 in qualsiasi giorno dell'anno.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, con specifico provvedimento, variare tali orari per sopravvenute esigenze.

Anche al fine di garantire un'equa fruizione degli spazi e l'avvicendamento delle discipline artistiche, la durata della *performance* non potrà essere superiore a 60 minuti intercorrenti fra lo scoccare esatto di un'ora e quella successiva. Il tempo necessario alle operazioni di montaggio e smontaggio non è incluso nella misura dei 60 minuti prevista.

Nell'arco della giornata, l'artista potrà esibirsi solo una volta nello stesso luogo, l'artista che intenda ancora esibirsi dovrà spostarsi di almeno 100 metri e, comunque, ad una distanza tale che le emissioni sonore determinate dalla sua esibizione non siano percepibili dal luogo dove si è tenuta la precedente *performance*.

ART. 6 - Regole di condotta

Fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di leggi vigenti al momento del fatto, compatibilmente con le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza stradale e dispositivi di circolazione, inquinamento acustico e ambientale non è consentito:

- veicolare, tramite la propria esibizione, alcun messaggio o promozione pubblicitaria;

- collocare sul luogo di svolgimento della *performance* manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo;

- costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della *performance*, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa;
- chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per l'esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione. E' pertanto consentito il solo passaggio "a cappello" tra il pubblico;
- esercitare il commercio ambulante.

E' consentito proporre a offerta libera senza prezzo pubblicato le opere del proprio ingegno artistico relative alla *performance* in esecuzione.

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le esibizioni che producono emissioni sonore è ammesso, senza preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, l'utilizzo di modesti impianti di amplificazione e riproduttori sonori di tipo portatile che non prevedano l'allaccio alla rete elettrica.

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" è richiesto l'utilizzo di prodotti rimovibili dall'acqua piovana e che comunque non danneggino i selciati ed è vietato l'utilizzo di prodotti indelebili.

Per l'esercizio della tecnica dello spray painting su supporto mobile devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.

E' in ogni caso vietata qualunque forma di espressione artistica comunque formata sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

In caso di esercizio di attività artistiche con utilizzo di fuoco o di fiamme libere o di effetti pirici e di oggetti infuocati, l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico; deve garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore, nonché osservare le misure di protezione e di sicurezza dovute e richieste in relazione alla *performance*, al contesto urbano e alle distanze di sicurezza dal pubblico.

E' vietato utilizzare, nemmeno per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

ART. 7 - Responsabilità

In nessun caso l'Amministrazione comunale assume responsabilità in ordine ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati a loro stessi e alle loro cose, a terzi e alle cose di proprietà di terzi.

ART. 8 - Aree di particolare interesse

Le aree di particolare interesse soggette a sistema di prenotazione da parte degli artisti potranno essere individuate con provvedimento motivato da parte della Giunta Comunale. Tali aree saranno soggette a richiesta da parte degli artisti per il relativo utilizzo.

Il sistema di gestione terrà conto, ai fini dell'assegnazione, della cronologia delle richieste pervenute, garantendo l'alternanza di attività sonore, teatrali ed espressive.

L'artista o il gruppo sono tenuti ad avere con sé e ad esibire su richiesta degli organi accertatori, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, il documento di conferma dell'assegnazione della postazione, anche in formato digitale.

E' facoltà dell'artista esporre, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, il documento di cui al comma precedente, così che gli organi accertatori possano riscontrare la legittimità della *performance* senza interromperla a meno che non sia strettamente indispensabile.

ART. 9 - Controlli e competenze

Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento, in via prioritaria, è la Polizia Municipale. Sono competenti, altresì, i soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e gli agenti di polizia amministrativa individuati dalla legge dello Stato o dalla Regione Liguria.

Il Comune di Genova, attraverso il personale della Polizia Municipale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area quando non rispetti le norme del presente Regolamento o per motivi di interesse pubblico o pubblica incolumità.

ART. 10 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e sue modificazioni intervenute.

Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981 e sue modificazioni intervenute.

La Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981 e sue modificazioni intervenute, così come sostituito dall'art. 6 bis del decreto legge n. 92 del 23/05/2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 125 del 24/07/2008, in deroga alle disposizioni vigenti sopra richiamate, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 11 – Tavolo Permanente

Il Comune di Genova istituisce un Tavolo Permanente composto dai rappresentanti delle Direzioni Cultura, Polizia Municipale, Ambiente e Municipi, volto alla valorizzazione dell'Arte di strada, con compiti di monitoraggio ed indirizzo in merito all'applicazione del presente Regolamento e alla soluzione delle problematiche ad esso collegate.

Il Tavolo Permanente, sentiti gli eventuali comitati, i rappresentanti delle associazioni degli artisti di strada, delle associazioni e dei comitati cittadini, i singoli cittadini, i rappresentanti delle organizzazioni degli esercenti, gli esperti interpellati dall'Amministrazione comunale, potrà formulare pareri e proposte in ordine all'individuazione delle aree di cui all'art. 8 ed indicare all'Amministrazione le strategie da adottare per migliorare la gestione e perfezionare la valorizzazione delle Arti di strada sul territorio urbano.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
138 0 0 N. 2017-DL-27 DEL 01/02/2017 AD OGGETTO:
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ARTE DI
STRADA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 16 del 17-2-2004.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

06/02/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Guido Gandino]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
138 0 0 N. 2017-DL-27 DEL 01/02/2017 AD OGGETTO:
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ARTE DI
STRADA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 16 del 17-2-2004.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

06/02/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giacomo Tinella]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 138 0 0	DIREZIONE CULTURA
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-27 DEL 01/02/2017	

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 17-2-2004.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 06 / 02 /2017

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
138 0 0 N. 2017-DL-27 DEL 01/02/2017 AD OGGETTO:
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ARTE DI
STRADA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 16 del 17-2-2004.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Non necessita.

07/02/2017

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giovanni Librici



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
138 0 0 N. 2017-DL-27 DEL 01/02/2017 AD OGGETTO:
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ARTE DI
STRADA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 16 del 17-2-2004.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

07/02/2017

Il Direttore di Ragioneria
Dott. Giovanni Librici



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
138 0 0 N. 2017-DL-27 DEL 01/02/2017 AD OGGETTO:
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ARTE DI
STRADA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 16 del 17-2-2004.**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

08/02/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]